



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Legge 5 agosto 2026, n. 140

*recante "Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti"*

Prime Osservazioni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 è stata pubblicata la **Legge 5 agosto 2026 n.140**, recante "*Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti*", con entrata in vigore al **21 agosto 2026**.

Si tratta di disposizioni con l'obiettivo deflattivo di ridurre la popolazione ristretta negli istituti custodiali e di pena, in particolare dando l'opportunità, nei termini e alle condizioni previsti, a chi sia versato in una **effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcol dipendenza** di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso determinate strutture pubbliche o private che soddisfino determinati requisiti.

Sempre con l'intento deflattivo, l'opportunità è data anche all'**imputato (e all'indagato) tossicodipendente o alcolodipendente**, che intenda proseguire o intraprendere un programma terapeutico il quale, a determinate condizioni, potrà chiedere l'applicazione di una pena detentiva entro limiti stabiliti, in modo da essere poi ammesso alla detenzione domiciliare presso le indicate strutture.

Così premesso, si annota quanto segue.

1. Detenzione domiciliare in casi particolari: nuovo art.94-ter DPR n.309/90.

La legge inserisce nel DPR n.309/90 l'**art.94-ter**.

La nuova disposizione prevede che, qualora non sia possibile accedere alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui al precedente art.94, quando deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcolodipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, il condannato possa chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare secondo le seguenti condizioni:

a) primo requisito: l'interessato deve trovarsi in una **effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcol dipendenza** che deve essere dimostrata e accertata dalla costituenda Commissione Centrale (v. *infra*)

b) secondo requisito; deve sussistere una **correlazione** tra la tossicodipendenza o l'alcol dipendenza e il reato per cui è intervenuta la condanna

c) terzo requisito: la **pena** da espiare (o la parte di pena ancora da espiare) deve essere contenuta entro determinati **limiti**; ossia

- non deve essere superiore a **otto anni**, e può riferirsi anche a una condanna per i reati di cui agli artt. 628, c.3 e 629, c.2 c.p.
- non deve essere superiore a **quattro anni**, se il reato commesso rientri tra quelli di cui all'**art. 4-bis legge n.354/1975, tranne quelli di cui agli artt.628, c.3, 629, c.2 c.p.** (delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste

dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, c.1, 600 ter, commi 1 e 2, 601, 602, 609 octies e 630 c.p., agli artt. 12, commi 1 e 3, e 12 bis, d.lgs.n. 286/1998, all'art. 291-quater DPR n. 43/1973, e all'art. 74 DPR n.309/90)

d) quarto requisito: riguarda il luogo destinato alla detenzione domiciliare

- la **detenzione domiciliare** deve essere eseguita presso una **struttura pubblica** residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per le dipendenze in questione o in una delle **strutture private accreditate** ai sensi dell'**art.117 DPR n.309/90**
- l'interessato, però, può chiedere, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture sopra indicate, quando debba essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, ma per reati diversi da quelli di cui all'articolo 4-bis legge n.354/1975, ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 628, c.3 e 629, c.2 c.p.

e) quinto requisito: la domanda, oltre a indicare la volontà del richiedente di proseguire o intraprendere un programma terapeutico socioriabilitativo presso una delle strutture di cui sopra, deve aver in allegato il **programma terapeutico** finalizzato al recupero del condannato. E', però, previsto che il programma terapeutico, la dimostrazione dello stato attuale di tossicodipendenza o dipendenza dall'alcol e la correlazione tra lo stato patologico e il reato commesso siano soggetti alle indicazioni delle linee guida che dovranno essere elaborate dalla Commissione Centrale da istituire presso Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze relativamente ai metodi di accertamento dei presupposti.

E' previsto, pertanto, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia entro il 21 dicembre 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sia stabilita la composizione della Commissione Centrale e siano disciplinate le relative modalità di funzionamento.

Inoltre, per le valutazioni di cui sopra le competenti unità dei servizi pubblici per le dipendenze operano in composizione integrata da un componente incaricato dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio e, ove opportuno, da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria

A fronte di tale struttura da nominare e a fronte delle linee guida che dovranno poi essere adottate per le valutazioni del programma, dello stato attuale di tossicodipendenza o alcol dipendenza e per la valutazione della correlazione tra lo stato patologico e il reato commesso, appare assai ottimistica la previsione per cui i termini di legge saranno puntualmente rispettati; ne, al momento, è dato sapere quando effettivamente questo nuovo istituto di detenzione domiciliare possa avere concreta attuazione.

1.1. La competenza a valutare la domanda e il decorso del programma.

La competenza a valutare la domanda è demandata al **Tribunale di Sorveglianza** che accoglie l'istanza se ritiene che il programma contribuisca al concreto recupero del richiedente e prevenga il pericolo di una recidiva.

Il giudice competente darà le dovute prescrizioni, tra cui quelle che determineranno le modalità di esecuzione del programma.

A sua volta il responsabile della struttura, presso cui si svolge il programma terapeutico socioriabilitativo, dovrà trasmettere una relazione semestrale circa l'esecuzione del programma al servizio pubblico per le dipendenze e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, competente per territorio.

Parimenti, il responsabile della struttura segnalerà all'autorità giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona a questa particolare detenzione domiciliare, anche ai fini della revoca del beneficio.

Al termine del programma, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio trasmetterà senza ritardo all'autorità giudiziaria una relazione finale.

1.2. Possibili esiti del programma.

a) Se il programma terapeutico si concluda positivamente, il **Magistrato di Sorveglianza**, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, potrà disporre l'**affidamento in prova al servizio sociale** o la **detenzione domiciliare** anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi dell'art. 663 c.p.p., superi quelle previste, rispettivamente, dagli artt. 47 e 47-ter legge n. 354/1975, purché non si superino i limiti di pena di **otto anni**, anche se il reato commesso sia quello di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, c.2. c.p. o di **quattro anni**, se il reato commesso rientri tra quelli di cui all'**art. 4-bis legge n.354/1975**, aumentati della metà, ovvero di un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-bis legge n. 354/1975. In questi casi è disposta la verifica periodica diretta ad accertare l'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche e le misure alternative dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare sono revocate quando è accertato il sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcol dipendenza.

b) Se il programma terapeutico non si sarà positivamente concluso, il **Tribunale di Sorveglianza** revocherà il regime di detenzione domiciliare, salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che l'esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni. In quest'ultimo caso, su richiesta dell'interessato e con provvedimento motivato può essere autorizzato il trasferimento presso altra struttura idonea, ferma la durata del suddetto programma terapeutico, per non più di due volte.

Alla **revoca** si deve provvedere **non oltre cinque giorni** dalla segnalazione delle violazioni o dall'accertamento che il programma terapeutico si è concluso non positivamente.

In questo caso, la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

Si prevede un altro caso di revoca del programma in applicazione dell'**art. 47-ter, c.6 e c.9 legge n.354/1975** (c.6: qualora il comportamento dell'interessato, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appai incompatibile con la prosecuzione della detenzione domiciliare; c.9: qualora l'interessato si allontani dal luogo di detenzione domiciliare, commettendo il reato di cui all'art.385 c.p. che, in caso di condanna per fatto non ritenuto lieve, importa la revoca del beneficio).

1.3. Modifica dell'art.656, c.5 c.p.p.

L'introduzione dell'art.94 ter nel DPR n.309/1990 ha determinato la necessità di rimodulare l'**art.656, c.5 c.p.p.** dedicato alle ipotesi di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena.

*"5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, **sei anni nei caso di cui agli articoli 90 e 94 e otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter** del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, **e di cui agli articoli 94 e 94-ter** del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309..."*

Nei casi di applicazione dell'**art. 94-ter DPR n.309/90**, dunque, il pubblico ministero emetterà l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione, dando avviso al condannato e al difensore della facoltà di presentare, entro 30 giorni, l'istanza per la detenzione domiciliare di cui

all'art.94-ter DPR n.309/90, corredata dal programma terapeutico e dall'indicazione della struttura pubblica o privata quale luogo di detenzione domiciliare.

Resta da rilevarsi che la sospensione dell'ordine di esecuzione in questione potrà essere adottata dal p.m. solo se già emerga dagli atti lo stato attuale di tossicodipendenza o alcol dipendenza e la correlazione tra il reato commesso e tale situazione patologica.

In caso di presentazione dell'istanza, il p.m. la trasmetterà senza ritardo, unitamente al programma terapeutico, al **Magistrato di Sorveglianza**, che provvederà entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura:

"Nei casi di cui all'articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura (art.656, c.5, ultimo periodo c.p.p.)."

Da quanto è dato comprendere dal testo normativo, pertanto, se deve essere emesso un ordine di esecuzione, il p.m. provvederà ai sensi del modificato art.656, c.5 c.p.p., se già emerga dagli atti lo stato attuale di tossicodipendenza o alcol dipendenza e la correlazione tra il reato commesso e tale situazione patologica, poi trasmettendo gli atti al **Magistrato di Sorveglianza**, quale giudice competente a decidere sulla detenzione domiciliare in questione (e ciò diversamente dalla procedura prevista dall'art.656, c.6 c.p.p. per tutti gli altri casi di sospensione dell'ordine di esecuzione, in tali casi dovendo il p.m. trasmettere l'istanza e la documentazione al Tribunale di Sorveglianza, competente a decidere).

Qualora, invece, l'iniziativa parta dal condannato, prima dell'adozione dell'ordine di esecuzione ovvero a fronte di una pena già in espiatione, l'interessato dovrà rivolgere l'istanza e la documentazione di corredo al **Tribunale di Sorveglianza**.

Quale **disposizione organizzativa per questo Ufficio** si stabilisce che l'Ufficio Esecuzioni Penali nel caso di possibile applicazione dell'art.94-ter DPR n.309/90, sottoporrà gli atti al Procuratore o al Procuratore Aggiunto (quali Magistrati che si occupano, alternandosi mensilmente, della materia dell'esecuzione), onde si valuti in concreto se ricorrano tutti i presupposti normativi (limite di pena; stato attuale di dipendenza da droghe o alcol; correlazione tra il reato commesso e lo stato patologico) per sospendere l'ordine di esecuzione e applicare il disposto dell'art.94-ter in quesitone.

§§§

2. Definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcolodipendenti: nuovo art.94-quater DPR n.309/1990.

La nuova legge introduce nel DPR n.309/1990 l'**art.94-quater**, sempre perseguendo l'obiettivo deflattivo.

In questo caso, l'imputato (ovvero anche l'indagato, posto che la domanda è presentabile anche nel corso dell'indagine preliminare), tossicodipendente o alcolodipendente che intende proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere **l'applicazione di una pena detentiva che**, tenuto conto delle circostanze, **non superi otto anni**, anche se il reato commesso sia quello di cui agli articoli 628, c.3 e 629, c.2 c.p., soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero **quattro anni** se si procede per uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

In sintesi, al fine di poter usufruire della detenzione domiciliare di cui all'art.94-ter DPR n.309/90, l'interessato potrà presentare una richiesta di applicazione della pena detentiva secondo le modalità dell'art.94-ter e nel rispetto dei requisiti richiesti da tale disposizione (cfr. § 1), salvo il programma terapeutico, se ancora da iniziare, e l'indicazione della struttura socioabitativa.

Alla richiesta deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di voler proseguire o intraprendere il programma terapeutico.

Qualora la domanda sia ammissibile, il giudice (ossia il gip in caso di istanza presentata nel corso delle indagini preliminari, ex art.447 c.p.p.; ovvero il gup o il Tribunale in caso di istanza presentata nei termini di cui agli artt.421, c.3, 422, c.3 c.p.p., o nell'udienza predibattimentale di cui all'art.554 bis c.p.p. o, in caso di giudizio direttissimo, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ex art.446 c.p.p.) concederà all'imputato il termine di **sessanta giorni** per la produzione del programma terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione della istituenda Commissione Centrale, relativa all'accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcol dipendenza, nonché all'idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato, con l'indicazione della relativa procedura di accertamento; nonché dovranno emergere gli elementi da cui ritenere che esista correlazione tra il reato commesso e lo stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza ¹.

Se in corso, i termini di custodia cautelare sono sospesi in questo lasso temporale.

Quindi, ottenuto il consenso del p.m., il giudice, se non debba pronunciare la sentenza liberatoria di cui all'art.129 c.p.p., e se accerta che ricorrano concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall'articolo 94-ter DPR n.309790, a fronte dell'art.444, c.2 c.p.p., ***"applica la pena concordata e ne autorizza l'esecuzione con le modalità indicate nel programma terapeutico che, unitamente alla documentazione prodotta ai sensi del quarto periodo, è allegato alla sentenza"*** (art.94-quater, c.1 DPR n.309/90).

Da considerare che quando l'imputato sia sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il giudice applica la misura cautelare degli **arresti domiciliari con le modalità di cui all'articolo 94-ter, c. 1 DPR n.309/90** (ossia in struttura pubblica o privata socioabitativa idonea), anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 89 stesso Decreto (art.94-quater, c.2).

Altrettanto da considerare che, qualora sia emessa sentenza ai sensi dell'articolo 444, c.2 c.p.p. e vi sia richiesta dell'imputato tossicodipendente o alcol dipendente di volere intraprendere il programma di cui all'art. 94-ter, c. 1 DPR n.309/90, il giudice, se sussistono le condizioni di cui all'art. 94-quater successivo (ossia se ricorrano tutti i requisiti per accogliere la domanda), autorizza il programma con le modalità indicate (art.94-quater, c.4 DPR n.309/90).

Anche, però, nel caso della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art.94-quater DPR n.309/90, allo stato non appare possibile prevedere quando sarà data concreta attuazione all'istituto in ragione dei termini dati per costituire la Commissione Centrale di cui all'art. 94-ter DPR n.309/90 e a cui spetteranno ulteriori compiti nei termini già indicati

Quanto alla **fase esecutiva**, resta da rilevare che troverà applicazione l'art.656, c.5, ossia il p.m. emetterà il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione.

Quindi, trasmetterà il decreto di sospensione e l'ordine, unitamente alla sentenza e al programma allegato, al **Magistrato di Sorveglianza**.

Quest'ultimo **entro quarantacinque giorni** applicherà la misura alternativa, se non ostino ragioni sopravvenute che possano determinare la revoca dell'autorizzazione alla detenzione domiciliare.

Sempre il Magistrato di Sorveglianza provvederà a tutti gli adempimenti previsti dall'art.47 ter O.P. in merito alla detenzione domiciliare.

L'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza è comunicata senza ritardo al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al Tribunale di Sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è comunicato o notificato senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Quando il condannato si trova agli arresti domiciliari con le modalità di cui al comma

¹ In caso di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico già in corso, alla domanda è allegata altresì la valutazione sull'andamento del programma e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni di comorbidità psichiatrica e tossicologica.

1 dell'articolo 94-ter DPR n.309/90, fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza lo stesso permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti (art.94-quater, c.3 DPR n.309/90).

Resta, tuttavia, da rilevarsi che l'operatività dell'art.94-quater è limitata

- ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma, ossia alla data del 21 agosto 2026
- ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma, ossia alla data del 21 agosto 2026, tranne che sia già stata pronunciata sentenza di primo grado
- qualora il processo sia ancora pendente in primo grado, è data facoltà all'imputato, o al suo difensore munito di procura speciale, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, di formulare la richiesta di cui all'art. 94-quater DPR n.309/1990 anche qualora risulti ormai decorso il termine previsto dall'art. 446, c.1 c.p.p.
- inoltre, su istanza formulata personalmente dall'imputato che, però, sia in grado di fornire elementi di prova in ordine alla propria condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il dibattimento sarà sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità di formulare la richiesta di applicazione dell'art.94-quater DPR n.309/1990; durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare (art.4 legge 5 agosto 2026, n. 140).

Cuneo, 10 agosto 2026.

Il Procuratore
Onelio Dodero

Si comunichi:

ai Magistrati
all'Ufficio Esecuzioni.

Si trasmetta:

al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello
al Signor Presidente del Tribunale di Cuneo
al Signor Magistrato di Sorveglianza di Cuneo
al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo